




COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 27/01/2011*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 88

data: 30/11/2010

**OGGETTO: Attività di somministrazione di alimenti e bevande. D.lgs. n.59/2010. Nuove disposizioni. Soppressione parametri numerici.**

L'anno duemiladieci addì trenta del mese di Novembre alle ore 16,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	<b>Presente</b>		<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì	10) CORVINO Niceta	No
2) RUSSO Mauro	Sì	11) DIMA Simone	Sì
3) PRETE Anna Elisa	No	12) MANGIACAVALLO A.	Sì
4) BUFANO Fabio	Sì	13) FELLINE L. Roberto	Sì
5) CISTERNINO O.Maurizio	Sì	14) GALATI Angelo	Sì
6) DIMA Luca	No	15) DURANTE Cherubino	Sì
7) POTENZA Sandro	Sì	16) GIAUSA Marino	Sì
8) DURANTE Antonio	Sì	17) DEGAETANI Luigi	No
9) SERINO Luigi	Sì		

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>12.11.2010</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE F.to all'originale</p>
--

<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere:</p> <p>Data: _____</p> <p>Il Respons. del SERV. FINANZIARIO</p>
--

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Attività di somministrazione di alimenti e bevande. D. Lgs n. 59/2010. Nuove disposizioni. Soppressione parametri numerici.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Commissione Provinciale Pubblici Esercizi in data 10.07.2003 ha approvato il documento programmatico con il quale sono stati fissati i vigenti "Parametri Numerici" per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- che con detto documento è stato stabilito il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nelle tre zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale ( Zona Capoluogo, Zona Borgagne, Zona Marine);
- che con deliberazione G.C. n. 121 del 31.03.04, per una più equa redistribuzione delle autorizzazioni concedibili, è stata apportata la modifica alla precedente zonizzazione suddividendo il solo territorio del Comune Capoluogo in due zone e precisamente: Zona Centro e Zona Periferia;
- che la suddetta programmazione richiesta dalla L. 287/91 aveva efficacia fino all'adozione di un nuovo provvedimento in materia;

VISTO il D. L.gs 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in vigore dall'8 maggio 2010;

VISTO in particolare l'art. 64 (somministrazione di alimenti e bevande) del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 che al comma 3 recita:

- *"che al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente, alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico..... omissis;*
- *che tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità... .. omissis;*
- che in ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione..... omissis;

VISTA la Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010 avente oggetto: "Attuazione della Direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico", che al punto 5.1 prevede:

- *omissis....., che non è più ammissibile..... Omissis., per le amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela dei valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di urna quota d: mercato in favore degli esercizi esistenti";*

Tutto ciò premesso

PRESO atto che la programmazione vigente, basata sui "Parametri Numerici" non è più applicabile per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 59/2010, che vieta l'utilizzo nella programmazione comunale di meccanismi di previsione delle nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo contenutistico;

CONSIDERATO che l'apertura di nuovi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non è più subordinata in tutto il territorio comunale a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune, così come fissati dal documento programmatico approvato dalla Commissione P.E. in data 10.07.2003 .

VISTA la legge n. 287/1991;

VISTI il D. Lgs. n. 59 del 23.04.10 e la Circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 3635 del 06.05.10

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i,

Udita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive e gli altri interventi di cui si dà conto nell'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 4 (Felline, Durante Ch., Galati e Degaetani) espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti (è assente il consigliere L.M.Dima);

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa, nelle more dell'adozione della normativa regionale di riferimento e del recepimento del D. Lgs. n. 59/2010:

- di stabilire che l'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sia più subordinata in tutto il territorio comunale a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune né a parametri oggettivi, così come definiti dall'art. 64 c. 3 del D. Lgs. 59/10;
- di prendere atto che il D.Lgs. n. 59/2010 ha previsto che:
  - a) l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n 287, continua ad essere soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune;
  - b) il trasferimento di sede dell'attività nell'ambito della stessa zona e è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ad efficacia immediata;
  - c) il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ad efficacia immediata;
- di demandare al Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive l'adozione di eventuali provvedimenti consequenziali
- Di dare atto che è abrogata ogni disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 4 (Felline, Durante Ch., Galati e Degaetani) espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 30/11/2010

Il Presidente  
Dr. Alberto Mangiacavallo  
F.to all'originale



Il Segretario comunale  
Dr. Antonio Antonica  
F.to all'originale

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) il 27/01/2011.

Melendugno, li 27/01/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
F.to all'originale

### ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 30.11.2010 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.

Melendugno, li 27/01/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
F.to all'originale